

ALLEGATO B
CAPITOLATO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PRESSO LE SEDI CAMERALI DI LUCCA E VIAREGGIO

Art. 1 - Oggetto

Installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde da collocare presso le 2 sedi camerali come di seguito riportato:

- N. 2 distributori automatici presso la sede principale della Camera di Commercio di Lucca – Corte Campana, n. 10 – 55100 Lucca - di cui uno da installarsi al 3° piano e l'altro al 1° piano;
- N. 1 distributore automatico presso la sede di Viareggio della Camera di Commercio di Lucca – Via Leonida Repaci, n. 16 – 55049 Viareggio - da installarsi al piano terra.

I distributori verranno installati in apposite zone "dedicate" senza oneri per la Camera di Commercio ed al termine del contratto dovranno essere rimossi a cura e spese dell'operatore economico.

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto decorrerà dal 01/01/2019 al 31/12/2023.

Art. 3 - Condizioni di esecuzione

L'operatore economico che avrà la gestione dei distributori automatici, deve corrispondere il canone annuale stabilito nell'offerta economica presentata.

L'operatore economico rifornirà i distributori con generi di prima qualità, assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge sia dei prodotti, sia delle apparecchiature utilizzate per la loro distribuzione automatica, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'operatore economico deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto dalle vigenti normative. Tale manuale deve prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Art. 4 - Quantità e caratteristiche tecniche dei distributori automatici

I distributori devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere, per quanto riguarda la classe energetica, almeno in classe "A";
- essere nuovi o equiparati a nuovo e possedere le caratteristiche tecniche di cui alle vigenti normative;
- essere muniti di gettoniera che accetta tutti i tagli di moneta metallica (taglio minimo cinque centesimi di euro). Oltre che a monete metalliche devono essere in grado di erogare i prodotti con chiave elettronica o congegno simile. La distribuzione della chiave elettronica dovrà essere effettuata direttamente dalla ditta stessa, prevedendo un deposito cauzionale unitario non superiore ad € 3,00. Al termine del contratto l'operatore economico deve reintegrare la cauzione versata per il dispositivo;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale dell'operatore economico ed il suo recapito nonché un numero telefonico a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti, sul relativo prezzo e su eventuali indisponibilità del prodotto;
- essere di facile pulizia e disinfezione sia all'interno che all'esterno così da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;

- essere conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche;
- essere dotati di idonei contenitori di rifiuti, con coperchio a chiusura basculante, che devono essere tenuti in buone condizioni igieniche e sostituiti qualora diventino inadatti allo scopo;
- il distributore deve consentire la regolazione dello zucchero;

Art. 5 - Prodotti di consumo

I prodotti posti in vendita devono essere di prima qualità e conformi alle prescrizioni contenute nelle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di bevande calde.

L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora per qualsiasi motivo non ne ritenga opportuno l'erogazione.

I distributori devono contenere i seguenti prodotti minimi considerati essenziali ed obbligatori:

Caffè: gr. 7 di 1° miscela bar, macinato all'istante;

Caffé macchiato: gr. 7 di caffè più 3 gr. di latte;

Decaffeinato: gr. 1,5

Cappuccino: gr. 7 più 9 gr. di latte in polvere;

Latte: gr. 10 di latte in polvere;

Latte macchiato: gr. 8 di latte in polvere e gr. 6,5 di caffè;

The: gr. 14 di the in polvere;

Cioccolato: gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere;

Orzo: gr. 2,5

Potranno essere presenti anche prodotti ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati purchè espressamente dichiarati e comunicati alla Camera di Commercio.

Art. 6 - Prezzo dei prodotti di consumo

Il prezzo del prodotto in vendita di seguito indicato non potrà essere modificato, salvo quanto previsto nel capitolato e sarà pari ad € 0,50 nel caso di vendita con moneta e di € 0,45 nel caso di vendita con chiavetta.

Il prezzo dovrà risultare evidente sul distributore.

L'operatore economico in relazione ad eventuali ed imprevedibili variazioni di prezzo in aumento dei generi dispensati potrà richiedere la revisione dei prezzi, corredando la citata istanza con i dati relativi agli aumenti dei costi.

L'autorizzazione all'applicazione di eventuali aumenti dei prezzi di erogazione sarà rilasciata per iscritto dall'Ente e non sarà concessa durante i primi 2 anni di vigenza contrattuale; non potrà comunque essere superiore all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 7 - Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico deve:

- installare e caricare i distributori entro **4 giorni lavorativi dalla decorrenza del contratto**;
- effettuare, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici e verificare il perfetto funzionamento dei distributori nei punti che verranno indicati (non sarà utilizzato l'allacciamento alla

rete idrica pubblica ma il distributore verrà rifornito esclusivamente con taniche di acqua a carico dell'affidatario del servizio);

- gestire il periodico rifornimento dei distributori così da garantire sempre il completo assortimento dei prodotti da erogare;
- rimborsare ai consumatori le somme non restituite per mancata erogazione del prodotto e/o del resto, su semplice richiesta del personale che verrà indicato dall'Ente camerale.

Inoltre:

- la Camera di Commercio, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare la collocazione dei distributori, così come di richiedere il posizionamento di ulteriori distributori. In entrambi i casi gli oneri derivanti dallo spostamento o dalle nuove installazioni saranno a carico dell'operatore economico,
- l'operatore economico, in caso di guasto del distributore o esaurimento di una o più tipologie di prodotti, deve intervenire entro un tempo massimo di 36 ore dalla segnalazione effettuata via mail (all'indirizzo che sarà comunicato dalla Ditta medesima) dall'Ufficio Provveditorato, concordando con quest'ultimo la fascia oraria nella quale effettuare l'intervento.

Art. 8 - Obblighi dell'operatore economico verso i propri dipendenti

L'operatore economico si obbliga nei confronti dei propri dipendenti a:

- rispettare gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro;
- applicare il trattamento giuridico e retributivo risultante dai relativi contratti collettivi ed integrativi di lavoro nel tempo vigenti.

Art. 9 - Responsabilità ed assicurazioni

L'operatore economico è direttamente responsabile, assumendosi ogni onere, di eventuali danni a persone o cose derivanti dal cattivo funzionamento dei distributori nonché dai prodotti da essi erogati, o comunque arrecati dal proprio personale alla Camera di Commercio o ad altri soggetti.

A tal fine dovrà possedere adeguata polizza assicurativa a copertura di qualsiasi evento dannoso con un massimale non inferiore ad € 2.000.000 per sinistro, con un limite di € 1.500.000 per ogni persona e di € 1.000.000 per danni a cose.

L'operatore economico deve trasmettere all'ente camerale copia della polizza assicurativa costituita come sopra indicato entro 15 giorni dalla comunicazione dell'affidamento del servizio; il rispetto del detto termine è ritenuto essenziale pena la revoca dell'affidamento.

L'Ente declina ogni responsabilità in caso di danni ai macchinari, anche se causati da manomissioni. L'operatore deve provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 10 - Pagamento del canone

L'operatore economico entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2019, deve corrispondere, a fronte di emissione di relativa fattura, il canone annuo indicato nell'offerta economica presentata.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà risolto al verificarsi di una delle ipotesi sotto descritte:

- liquidazione o cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'operatore economico;
- vendita di generi alimentari non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e

sanità pubblica;

Art. 12 - Facoltà di recesso

La Camera di Commercio **ha facoltà di recedere – con preavviso scritto di 30 giorni – dal contratto in conseguenza di revisioni e/o modifiche organizzative, ovvero accorpamenti o fusioni con altri organismi pubblici** deliberati dagli organi o imposti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 219/2016 sul “riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura” e del D.M. 8/08/2017 “Rideterminazione circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove Camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”.

Art. 13 - Controversie e foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Lucca.

Il Dirigente dell'Area
(Dott.ssa Alessandra Bruni)